



**Marco Casini**  
**NOTAIO**

REPERTORIO N. 7709

RACCOLTA N. 6098

**MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno undici (11) del mese di Ottobre in Firenze, Via Benedetto Varchi n.63, presso la sede dell'"Associazione Tumori Toscana" alle ore ventuno e minuti quindici.

**Registrato a Firenze**

**il 14/10/2021**

Dinanzi a me **Avv. MARCO CASINI, Notaio in Firenze**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

**al n. 43055**

**con € 200,00**

**è presente il Signor**

- Spinelli Dr. Giuseppe, nato a Messina il giorno 26 Giugno 1966 e residente a Fiesole (Firenze), Piazza Mino n.31, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA**", (in breve A.T.T.) con sede in Firenze, Via Benedetto Varchi n.63, codice fiscale 94076680480, iscritta al n.451 nel Registro Regionale del Volontariato ed iscritta al n.773 nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Toscana ai sensi del DPR n.361 del 10 Febbraio 2000.

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

**premessso**

- che con atto ricevuto da me Notaio in data 27 Maggio 2021 Repertorio n.7444 Raccolta n.5917 registrato a Firenze il giorno 1 Giugno 2021 al n.23412, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Ente "Associazione Tumori Toscana" per modificare lo Statuto anche ai fini dell'adeguamento del medesimo Statuto alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore);

- che la medesima assemblea ha conferito al Presidente del Consiglio Direttivo Signor Spinelli Giuseppe, Comparente sopra generalizzato, ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie, finalizzate ad ottenere l'iscrizione del presente atto presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche e presso il Registro Regionale del Volontariato per tutti gli effetti di legge, ai fini dei necessari adempimenti conseguenti e per ogni altra necessità connessa all'esecuzione del presente atto, con facoltà del Presidente medesimo di apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;

- che con comunicazione prot. AOOOGRT Prot. 0372339 A.100.10.10 in data 27 Settembre 2021 l'Ente "Regione Toscana" Giunta Regionale Direzione Affari Legislativi e Giuridici (Settore Attività Legislativa e Giuridica) ha comunicato che la Conferenza dei Servizi in data 14 Settembre 2021 in sede di esame dello Statuto ha rilevato che l'articolo 12 prevede fra l'altro che - come leggesi nello Statuto medesimo - "L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, da parte di almeno un quinto dei soci iscritti e aventi diritto di voto" evidenziando contrasto di tale previsione con quanto prevede l'articolo 20 secondo comma del Codice Civile, che stabilisce che la convocazione dell'assemblea possa essere richiesta da "almeno un decimo degli associati";

**Tutto ciò premesso**

Il Comparente invita quindi me Notaio a ricevere il presente atto con il quale mi presenta un nuovo testo dell'articolo 12 dello Statuto con la modifica come di seguito indicato, come richiesto dalla competente autorità, al fine di ottenere l'iscrizione del presente atto presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche

e presso il Registro Regionale del Volontariato per tutti gli effetti di legge:

**"Articolo 12: Convocazione dell'assemblea**

"12.1 L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso trasmesso per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i soci per e-mail oppure con posta ordinaria nel caso in cui il socio non abbia preventivamente comunicato alla segreteria il suo indirizzo e-mail.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere: gli argomenti da discutere e posti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione. Quest'ultima dovrà tenersi almeno un giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.

12.3 L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, da parte di almeno un decimo dei soci iscritti e aventi diritto di voto."

Il Comparente, nella sua predetta qualità mi consegna già redatto, un nuovo testo dello Statuto Sociale aggiornato con la modifica apportata all'articolo 12, Statuto che allego al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge, omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparente.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparente, il quale lo ha approvato sottoscrivendolo con me Notaio in calce alle ore ventuno e minuti ventisei.

Consta quest'atto di un foglio, scritto e dattiloscritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine tre e quanto fin qui della presente.

FIRMATO SPINELLI GIUSEPPE

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

**Allegato "A" all'atto N. 7709 del Repertorio - N. 6098 della Raccolta in data 11 ottobre 2021**

## **STATUTO**

### **“ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA ODV”**

#### **ARTICOLO 1: Costituzione - Denominazione - Iscrizione nel Registro del Terzo Settore**

1.1 È costituita, ai sensi dell'articolo 32 del Codice del Terzo Settore (C.T.S.- Decreto Legislativo n.117 del 2017), una Organizzazione di Volontariato denominata “ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA ODV” in sigla “A.T.T. ODV”

1.2 L'associazione è stata costituita nel 1999 ed è associazione riconosciuta iscritta al n.773 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana ed al n.451 del Registro Regionale del Volontariato.

1.3 Il presente statuto è stato adottato al fine dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) Sezione delle Organizzazioni di Volontariato, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 27 maggio 2021 da iscrivere in via transitoria nel Registro Regionale del Volontariato e successivamente nel RUNTS, sulla base di quanto previsto dall'articolo 101, comma 2°, del Codice del Terzo Settore.

1.4 Ulteriori modifiche potranno essere apportate allo statuto quando verranno emanati dal Governo i Decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore.

#### **Articolo 2: Sede e durata**

2.1 L'associazione ha la sede legale in territorio del Comune di Firenze.

La sede potrà essere variata nell'ambito dello stesso Comune, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, non configurandosi come modifica statutaria.

2.3 In ambito regionale il Consiglio potrà istituire nuove sedi, filiali e uffici.

2.4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo e si estinguerà nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

**Articolo 3: Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attività di interesse generale e attività diverse**

3.1 L'associazione persegue lo scopo di promuovere e praticare, soprattutto in Toscana, le Cure Domiciliari Oncologiche (C.D.O.) rivolte ai malati di tumore, in tutte le fasi della malattia, nonché l'istituzione di Centri di Ascolto Territoriale (C.A.T.), che offrano un servizio di orientamento ai pazienti oncologici del territorio, in coordinamento con il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche (C.D.O.) e con le istituzioni socio-sanitarie territoriali.

3.2 L'associazione si propone inoltre di promuovere e svolgere la ricerca scientifica in campo oncologico, mediante iniziative opportune e congrue, nonché di organizzare corsi di formazione professionale per chi voglia dedicarsi alle cure domiciliari oncologiche.

3.3 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'articolo 5);

- Prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M.14 febbraio 2001, pubblicato sulla G.U. n.120 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (lettera c dell'articolo 5);

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'articolo 5).

3.4 L'associazione intende:

- promuovere la diffusione della propria attività mediante l'impiego di idonee forme di comunicazione, anche di carattere digitale;

- raccogliere fondi tra il pubblico, anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la cessione o erogazione a favore degli offerenti di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, il tutto nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, osservando le linee guida adottate con Decreto del competente Ministero del Lavoro;

- ricercare il coordinamento e la collaborazione con altre associazioni di volontariato operanti in altre regioni.

3.5 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 4: Il divieto di perseguire scopi di lucro**

4.1 È vietato in maniera assoluta il perseguimento di scopi di lucro e in particolare la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a favore di fondatori, sostenitori, associati, lavoratori, collaboratori e amministratori e altri membri degli organi sociali, pure nel caso di recesso, di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs 117/17.

#### **Articolo 5: Patrimonio ed entrate**

	5.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito:	
	dal fondo comune creato con i versamenti fatti dai sostenitori/aderenti al progetto	
	A.T.T.;	
	dai fondi di riserva e dagli accantonamenti creati con gli avanzi netti di gestione;	
	dai beni mobili e immobili, attrezzature, macchinari e impianti acquistati	
	dall'associazione;	
	dalle elargizioni liberali, donazioni, lasciti e dai contributi in denaro ricevuti da	
	privati, imprese e da enti destinati ad accrescere il patrimonio.	
	5.2 Qualora l'importo minimo si riduca di oltre un terzo a seguito di perdite	
	accertate, l'organo di amministrazione, e nel caso di inerzia l'organo di	
	controllo, ove nominato, devono convocare senza indugio l'assemblea degli	
	associati, per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la	
	trasformazione in associazione non riconosciuta.	
	5.3 Le entrate invece provengono:	
	dai fondi raccolti tra il pubblico e destinati alla realizzazione di progetti di	
	interesse generale;	
	dai proventi derivanti dall'esercizio di attività culturali ed economiche secondarie	
	e strumentali ai sensi dell'art. 6 del CTS;	
	dal cinque per mille;	
	dai redditi derivanti dal patrimonio in genere.	
	5.4 Il Consiglio Direttivo (C.D.) deciderà in merito alla migliore utilizzazione del	
	patrimonio e all'impiego delle risorse monetarie e finanziarie	
	disponibili.	
	<b>Articolo 6: Volontari e attività di volontariato.</b>	
	6.1 L'associazione, quale Organizzazione del Volontariato del Terzo Settore, è	



formata da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche oppure a tre

Organizzazioni di Volontariato.

6.2 I volontari, tramite l'associazione, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ODV, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

6.4 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45, purché non superino l'importo di 10 (dieci) Euro giornalieri e di 150 (centocinquanta) Euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

6.5 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6.6 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6.7 L'Associazione avvalendosi dell'opera di volontari deve assicurarsi contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi.

6.8 In apposito registro devono essere iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività a favore della associazione in modo non occasionale.

### **Articolo 7: Categorie di soci e loro ammissione**

7.1 La partecipazione alla associazione è libera e volontaria e l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di espressa domanda presentata dall'interessato, in cui dichiara di conoscere e accettare lo statuto e di essere eventualmente disponibile a prestare la propria opera di volontario, nei settori di attività previsti dalla stessa associazione.

7.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta di iscrizione, il Consiglio Direttivo dovrà motivare l'eventuale rigetto della domanda, dandone comunicazione per iscritto al richiedente che, nei successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della deliberazione di rigetto, potrà richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

7.3 I soci si suddividono in

1) Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato personalmente alla costituzione dell'associazione, oppure coloro che si sono iscritti entro il 17 novembre 1999.

2) Soci Ordinari: sono coloro che per loro libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività di volontariato in modo continuativo e chiedono di essere iscritti all'associazione.

7.4 Il rapporto associativo si considera concluso a tempo indeterminato ed è uniforme per tutte le categorie di associati.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

7.6 La partecipazione non è trasferibile.

### **Articolo 8: Diritti e doveri degli associati**

8.1 Gli associati hanno diritto: di eleggere i membri degli organi sociali e ad essere eletti; di frequentare i locali dell'associazione; di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'A.T.T.; di prendere visione e consultare tutti i libri e i registri dell'associazione; di ottenere, tramite il sito WEB dell'associazione, una informazione aggiornata sull'attività svolta e sull'andamento della gestione, nonché sulle convocazioni delle assemblee e sui bilanci d'esercizio e di previsione e comunque su tutte le decisioni più importanti prese dal Consiglio Direttivo e dalla assemblea dei soci.

8.2 Gli associati hanno l'obbligo: di osservare le norme dello statuto e di eventuali regolamenti interni; di avere un comportamento corretto nei confronti degli amministratori e dei soci.

### **Articolo 9: Perdita della qualità di associato**

9.1 La qualifica di associato si perde:

per recesso dalla associazione, da esercitare entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno, dandone comunicazione scritta alla amministrazione, mediante lettera raccomandata A/R.

per esclusione, quando il socio, con il proprio comportamento, abbia arrecato un grave pregiudizio, anche morale, all'associazione, oppure quando abbia violato le norme statutarie e regolamentari considerate inderogabili.

9.2 L'apertura del procedimento sarà comunicata per iscritto al socio interessato, il quale potrà ricorrere, contro la decisione dell'organo amministrativo, all'assemblea dei soci, che delibererà con il quorum previsto per le delibere

dell'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 10: Organi dell'associazione**

10.1 Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- L'Organo di controllo e il revisore dei conti, sussistendo i presupposti di legge;

- Il Collegio dei Probiviri;

- Il Comitato dei Garanti;

Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Articolo 11: Assemblea dei soci**

11.1 L'assemblea costituisce l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto e regolarmente iscritti nel libro dei soci.

11.2 L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni, prese in conformità al presente statuto e alla legge, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

11.3 L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente e per approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

11.4 L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto e all'atto costitutivo e per procedere allo

scioglimento anticipato, alla trasformazione, fusione e scissione della associazione, nonché per nominare i liquidatori.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi

dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei

loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento dell'associazione;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo

Statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 12: Convocazione dell'assemblea**

12.1 L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso trasmesso per posta

elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti

i soci per e-mail oppure con posta ordinaria nel caso in cui il socio non abbia

preventivamente comunicato alla segreteria il suo indirizzo e-mail.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere: gli argomenti da discutere e posti

all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea, sia in

prima che in seconda convocazione. Quest'ultima dovrà tenersi almeno un giorno

successivo a quello previsto per la prima convocazione.

12.3 L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, da parte di almeno un decimo dei soci iscritti e aventi diritto di voto.

### **Articolo 13: Intervento e rappresentanza in assemblea**

13.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed aventi diritto di voto.

13.2 I soci possono farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso delegato non può rappresentare più di 3 (tre) soci, a meno che i soci iscritti superino il numero di 500 (cinquecento), nel qual caso potranno essere rappresentati per delega fino a un massimo di cinque soci.

13.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Articolo 14: Esercizio del diritto di voto**

14.1 Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

14.2 Le votazioni di norma avvengono mediante voto espresso in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali, nel qual caso il voto potrà essere espresso in segreto, oppure mediante liste di candidati, sulla base di quanto deciso dal presidente dell'assemblea.

#### **Articolo 15: Presidenza dell'assemblea**

15.1 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l'assemblea a maggioranza dei voti espressi dai presenti, procederà a nominare il Presidente tra i soci presenti.

15.2 Le funzioni di Segretario saranno svolte da persona designata dagli intervenuti su proposta del Presidente.

15.3 Il Segretario, insieme al Presidente, curerà la redazione dei verbali e la tenuta del relativo libro, dove saranno trascritti tutti i verbali.

15.4 Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'assemblea straordinaria, avente per oggetto delibere comportanti modifiche statutarie, sarà redatto per atto pubblico da un notaio e poi trascritto nel libro dei verbali assembleari.

#### **Articolo 16: Quorum assembleari**

16.1 In prima convocazione l'assemblea ordinaria si considera validamente

	costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci iscritti e aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti di persona o rappresentati per delega.	
	16.2 L'assemblea straordinaria, anche per le modifiche dello statuto, delibera con i seguenti quorum:	
	in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci regolarmente iscritti e aventi diritto di voto, mentre le delibere saranno adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti di persona o rappresentati per delega;	
	in seconda convocazione per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria occorre l'intervento di almeno un terzo dei soci iscritti, mentre le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati per delega.	
	Per le delibere aventi per oggetto lo scioglimento anticipato dell'associazione e la sua messa in liquidazione, nonché per la devoluzione del patrimonio della associazione stessa, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti di soci iscritti e aventi diritto di voto.	
	<b>Articolo 17: Consiglio Direttivo</b>	
	17.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici secondo quanto stabilirà la stessa assemblea chiamata ad eleggere i membri dell'organo amministrativo.	
	I Consiglieri restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.	
	17.2 Tutti i Consiglieri devono essere scelti tra le persone fisiche che rivestono la	



qualifica di associato, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o che sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.3 I Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni anche non consecutive nell'anno solare, decadono dall'incarico.

17.4 Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del proprio ufficio.

17.5 Qualora nel corso di un triennio venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla sua sostituzione indicando elezioni suppletive.

Il consigliere così nominato cesserà dalla carica insieme all'intero Consiglio Direttivo. Se vengono meno, anche per dimissioni, il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e ne viene nominato uno nuovo.

#### **Articolo 18: Presidente, Vice Presidente, Segretario Amministrativo.**

18.1 Nella sua prima riunione di insediamento, il Consiglio Direttivo eleggerà tra i propri membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente, i quali resteranno in carica per tutta la durata triennale dell'organo amministrativo.

18.2 Al Presidente competono i più ampi poteri di iniziativa, indirizzo, vigilanza, controllo e coordinamento in ordine allo svolgimento dell'attività e alla gestione e al buon funzionamento dell'ente.

	18.3 La rappresentanza legale e l'uso della firma sociale spettano al Presidente	
	per il compimento di tutti gli atti di amministrazione, salvo per quelli riservati	
	alla preventiva decisione del Consiglio Direttivo.	
	18.4 Tra gli atti per i quali necessita la preventiva autorizzazione del Consiglio	
	Direttivo, rientrano quelli aventi per oggetto la vendita o l'acquisto di beni	
	immobili, beni mobili registrati, il rilascio di garanzie ipotecarie e fideiussorie, la	
	stipula di mutui e finanziamenti, l'emissione di cambiali e altri atti comportanti	
	rischi finanziari per l'associazione.	
	18.5 Qualora il Consiglio Direttivo abbia provveduto a nominare il Vice	
	Presidente, questi sostituirà il Presidente in tutti i casi di sua assenza o	
	impedimento.	
	18.6 Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Amministrativo, con il compito	
	di assistere e collaborare con il Presidente per lo svolgimento di atti e operazioni	
	inerenti alla gestione ordinaria e corrente dell'associazione e alla esecuzione di	
	formalità e adempimenti legali e fiscali e in particolare la verbalizzazione delle	
	riunioni del Consiglio Direttivo e della assemblea ordinaria dei soci e la tenuta	
	dei relativi libri sociali.	
	18.7 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può affidare al Segretario	
	Amministrativo anche l'esecuzione di eventuali atti di gestione ordinaria e	
	corrente.	
	18.8 Qualora l'ufficio di Segretario Amministrativo venga affidato a persona	
	estranea alla associazione, il Consiglio Direttivo potrà attribuirgli un compenso e	
	il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	<b>Articolo 19: Convocazione del Consiglio Direttivo</b>	
	19.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga	

necessario od opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

19.2 La convocazione viene fatta mediante avviso trasmesso a tutti i consiglieri e almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni.

19.3 La trasmissione dell'avviso di convocazione è fatta mediante posta elettronica, oppure mediante messaggio WhatsApp all'indirizzo preventivamente comunicato dagli interessati. In mancanza di tale comunicazione l'avviso sarà inviato per posta ordinaria.

19.4 L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno ed in mancanza di tale formalità il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri in carica, nonché di tutti i membri dell'Organo di controllo.

#### **Articolo 20: Riunioni in video o teleconferenza.**

20.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche tramite video o teleconferenza, purché i partecipanti alla riunione siano identificati dal Presidente e sia loro consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

20.2 Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri fuori della sede assembleare.

#### **Articolo 21: Funzionamento e poteri del Consiglio Direttivo**

21.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ritenuti utili e necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per il perseguimento degli scopi dell'associazione, nulla escluso o eccettuato.

21.2 In via del tutto esemplificativa il Consiglio Direttivo potrà: proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto; approvare un regolamento interno e le sue variazioni; proporre la nomina dei membri dell'Organo di controllo e dei membri del Comitato dei Garanti; deliberare in merito alla accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto o alienazione di beni mobili o immobili; redigere il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci; acquistare e locare beni mobili e immobili e ogni altra cosa necessaria per l'esercizio dell'attività istituzionale; stipulare contratti d'appalto e fornitura, di leasing e di assicurazione; svolgere qualsiasi operazione bancaria attiva e passiva, compresa quella di chiedere e ottenere finanziamenti, affidamenti e scoperti di conto corrente; esigere crediti e riscuotere somme di denaro a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza; rappresentare l'associazione in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, specie per quanto concerne i rapporti di carattere tributario: agire in sede giudiziaria per tutelare e far valere i diritti, le ragioni, i crediti e gli interessi della associazione, addivenendo anche a transazioni; svolgere ogni altra attività e operazione inerente al perseguimento delle finalità statutarie e allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza.

## **Articolo 22: Rappresentanza legale**

22.1 La rappresentanza legale della associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

22.2 Il Presidente ha l'uso della firma sociale e può conferire anche ad estranei procure speciali, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

## **Articolo 23: Collegio dei Probiviri**

23.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea.

Esso resta in carica per quattro esercizi ed elegge tra i suoi membri il Presidente.

In caso di cessazione anticipata della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, si procederà indicando elezioni suppletive.

Il nuovo membro resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Il Collegio dei Probiviri è competente a dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e l'Associazione, per l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti dell'Associazione. Esso deciderà inappellabilmente, a maggioranza di voti, quale amichevole compositore irrituale. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente del Collegio.

## **Articolo 24: Comitato dei Garanti**

L'assemblea invita personalità eminenti ad assumere la qualità di Garanti del rispetto degli scopi associativi da parte degli organi dell'associazione. Essi potranno adottare ogni iniziativa ispettiva e raccomandare ogni comportamento e procedura idonea ad assicurare la massima trasparenza delle attività associative.

## **Articolo 25: Esercizi sociali, bilancio d'esercizio e bilancio sociale.**

	25.1	Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al trentuno dicembre dello stesso anno.
	25.2	Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio annuale, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, accompagnato dalla relazione sulla missione, in cui verranno illustrate le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità con le quali vengono perseguite le finalità statutarie.
	25.3	Se nel corso di un esercizio l'associazione abbia conseguito ricavi e rendite, proventi o entrate inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) il bilancio potrà essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.
	25.4	Comunque l'associazione redigerà il bilancio di esercizio uniformandosi allo schema e ai moduli emessi dal Ministero del Lavoro per gli Enti del Terzo Settore.
	25.5	Il progetto di bilancio redatto dal Consiglio Direttivo sarà sottoposto alla approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
	25.6	Una volta approvato, il bilancio sarà depositato presso il RUNTS e ne sarà data informazione al pubblico attraverso il sito WEB dell'associazione.
	25.7	Il bilancio sociale, secondo le linee guida previste dal Ministero del Lavoro, dovrà essere redatto nel caso in cui, nel corso di un esercizio, i ricavi, i proventi, e le entrate, risultino superiori a un milione di Euro. Tale bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS e poi pubblicato sul sito WEB dell'associazione.
		Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o

nella nota integrativa al bilancio.

#### **Articolo 26: Bilancio preventivo**

26.1 Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci, previa comunicazione all'organo di controllo interno.

#### **Articolo 27: Organo di controllo e revisore dei conti**

27.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge oppure per scelta dell'associazione. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo resta in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **Articolo 28: Tenuta dei libri sociali**

28.1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali in forma cartacea oppure secondo sistemi informatici previsti dalla legge:

il libro dei soci e il registro dei volontari, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto dal Presidente, in collaborazione con il Segretario Amministrativo;

il libro delle ispezioni svolte dall'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: con richiesta scritta al Presidente dell'associazione, che dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni.

#### **Articolo 29: Il trattamento dei lavoratori**

29.1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere



superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

29.2. Le persone che svolgono il loro lavoro presso l'associazione, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro dovrà essere fatta menzione nel bilancio annuale d'esercizio.

### **Articolo 30: Scioglimento della associazione e devoluzione del patrimonio**

30.1. Nel caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto a favore di altro ente del Terzo Settore, che svolga, anche a livello nazionale, attività affini alla propria, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

30.2. L'Assemblea dei soci, in caso di scioglimento dell'associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati o tra i dottori commercialisti.

La liquidazione sarà portata a termine in conformità alle norme di legge in vigore, fino alla cancellazione dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **Articolo 31: Rinvio alle norme di legge**

31.1. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), relativi decreti attuativi e successive modifiche e, in quanto

compatibile, dal Codice Civile.

FIRMATO SPINELLI GIUSEPPE

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor Marco Casini, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.